

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato [redacted], quale proprietaria dell'appartamento sito al piano primo del Condominio di via P. [redacted] di [redacted] [redacted] ha chiesto la tutela possessoria, a titolo di spoglio e/o di manutenzione, relativamente alla struttura in metallo apposta dai resistenti, [redacted] e [redacted] sulla facciata, in corrispondenza del piano terreno e dell'appartamento di proprietà dei resistenti medesimi.

I resistenti, costituitisi, oltre a contestare il fondamento nel merito dell'avversa pretesa, hanno preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza della ricorrente dall'azione, essendo trascorso oltre un anno dall'installazione della struttura.

Assunte sommarie informazioni testimoniali, il G.D. accoglieva il ricorso ai sensi dell'art.1170 c.c., ordinando ai resistenti la rimozione della struttura metallica installata in corrispondenza dell'appartamento di loro proprietà e, disposta la conversione del rito, rinviava la causa ai sensi dell'art.183 c.p.c..

In prosieguo le parti deducevano mezzi istruttori. Il G.I., ritenuta la causa sufficientemente istruita, invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa stessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa appare sufficientemente istruita, soprattutto in considerazione delle deposizioni assunte in fase interdittale, onde le deduzioni di prova riproposte in

sede di precisazione delle conclusioni risultano del tutto superflue.

A fini decisorie vanno ribadite le considerazioni già svolte nell'ordinanza del 7.11.03.

In ordine alla eccepita decadenza, ritenuto che:

- contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'installazione del manufatto non può essere avvenuta nel novembre, atteso che già il 6.11.02 il legale della ██████ lamentava l'avvenuta installazione (doc.4 della ricorrente) e che il 14.11.02 si tenne l'assemblea condominiale di discussione sul punto;
- l'esame delle sommarie informazioni rese dai testi consente, peraltro, di ritenere provato che l'installazione avvenne entro l'anno precedente la proposizione del ricorso (il ricorso è stato depositato l'11 settembre 2003);
- la teste ██████ amministratrice dello stabile, non è stata in grado di indicare la data in cui fu chiamata dalla ██████ e, recatasi in luogo, vide installare la "pergola" in contestazione; tuttavia, la stessa fece presente alla ricorrente che di lì a poco la questione avrebbe potuto essere affrontata nell'assemblea di novembre; la teste ha, altresì, precisato che con l'espressione "tra poco c'è l'assemblea" aveva inteso un intervallo di tempo valutabile, al massimo, in un paio di mesi; stando alla deposizione in esame, quindi, l'installazione potrebbe collocarsi dopo la prima decade di settembre 2002;
- il teste ██████ marito della ricorrente, ha riferito che la struttura venne montata il 25.10.02



e, pur essendo analfabeta, ha affermato che l'evento fu annotato dalla moglie sul calendario;

- il teste [redacted] che avrebbe aiutato il [redacted] nel montaggio, non appare attendibile: la teste [redacted] ha riferito che il [redacted] era aiutato da un giovane che ella ritenne il figlio dello stesso; tale non poteva apparire il [redacted] (nato nel 1947) e, quindi, più anziano del [redacted] (nato il 30.12.62 - v. memoria di costituzione);
- del pari inattendibili sono le sommarie informazioni rese dal [redacted] cognato del [redacted]; pur avendo egli affermato categoricamente che il 17.7.02 la struttura era già completamente montata, l'affermazione risulta isolata rispetto all'epoca indicata dagli altri testi sentiti; inoltre, appare verosimile che il teste possa aver sovrapposto il ricordo di quanto avvenuto nel 2003 su quanto effettivamente verificatosi nel 2002, atteso che il 17 luglio di ogni anno, come dal Pepe stesso riferito, egli si reca presso il cognato per festeggiare il compleanno della nipote;
- decisiva appare la deposizione di [redacted] che risulta del tutto indifferente in causa (non ha rapporti di parentela con alcuna delle parti) ed abita in un appartamento dello stabile: pur non ricordando la data esatta, il teste ha riferito che il montaggio avvenne non prima del settembre 2002 e, comunque, in un sabato in cui erano già cominciate le scuole ("ricordo che mio figlio andava a scuola"); considerato che, notoriamente, le scuole in [redacted] iniziano dopo la prima settimana di settembre, il primo sabato in periodo scolastico in cui può essere avvenuta l'installazione è individuabile nel 14

settembre; l'indicazione, tra l'altro, converge con il periodo desumibile dalla deposizione della [REDACTED]

- essendo stato il ricorso depositato l'11 settembre, l'azione risulta tempestivamente proposta.

Nel merito, ritenuto che:

- nell'installazione compiuta dai resistenti è ravvisabile una turbativa, in danno della ricorrente, nel compossesso delle parti comuni, atteso che la struttura metallica fissa, come riprodotta nelle fotografie allegate da entrambe le parti, pur non privando la [REDACTED] del godimento del bene comune, viola i divieti posti dal regolamento di condominio; in particolare - e il rilievo è ben percepibile dal punto di osservazione dell'immobile della ricorrente (doc.2 della parte) - la "pergola" provoca un'alterazione della sagoma e della tipologia della facciata rispetto allo stato in cui l'edificio venne "consegnato dall'impresa costruttrice" (art.9 del regolamento);
- considerata la funzione della "pergola" (creare ombra all'unità abitativa dei resistenti), la struttura risulta violare anche il principio di uniformità estetica posto dall'art.10 dello stesso regolamento in ordine alle tende da sole;
- ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.1170 c.c. e deve essere confermata la disposta cessazione della turbativa, con la rimozione del manufatto.

In ordine ai danni

Il risarcimento richiesto dall'attrice, in assenza di specifica prova dell'ammontare patrimoniale, può essere liquidato equitativamente nell'importo di € [REDACTED]

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:

1. Visti gli artt.1170 c.c. e 703 c.p.c., confermando l'ordinanza in data 7.11.03, dato atto della turbativa arrecata al comproprietario dell'attrice sulle parti comuni condominiali, ordina ai resistenti La [redacted] e [redacted] la rimozione della struttura metallica installata al piano terra, in facciata, e in corrispondenza dell'appartamento di loro proprietà.
2. Condanna i convenuti a pagare all'attrice la somma di € [redacted] a titolo risarcitorio.
3. Condanna, inoltre, i convenuti a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in € [redacted] per esborsi, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% ex art.14 T.F..

Milano 31.1.06.

